

Spett. le

Provincia di Brindisi

Area 4, Ambiente e mobilità

Settore Ambiente

Piazza Santa Teresa, 2

72100, Brindisi

pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: Osservazioni al progetto per l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di energia da fonte eolica, della potenza pari a 30 MW, denominato "SCOLPITO", da localizzarsi nel territorio del comune di Brindisi - Controdeduzioni alla Nota del 31 ottobre 2023, prot.n. 36288 della Società Tozzi Green S.p.a.

Con riferimento all'iniziativa progettuale e all'istanza in epigrafe, la scrivente società Sthep S.r.l. (di seguito "**Sthep**" o "**la Società**") trasmette le presenti controdeduzioni alla Nota della Società Tozzi Green S.p.a. del 31 ottobre 2023, prot.n. 36288.

PREMESSO CHE:

- in data 17 aprile 2023 Sthep ha presentato istanza ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per l'avvio del procedimento di provvedimento autorizzativo unico regionale (di seguito "**PAUR**"), in relazione al progetto di "*nuova realizzazione di un parco eolico, denominato "Scolpito" sito nel Comune di Brindisi, una potenza complessiva pari a 30 MW*" (di seguito l'**"Impianto Scolpito"**);
- in data 22 settembre 2023 si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi;
- con Nota emessa in data 31 ottobre 2023, prot.n. 36288 (la "**Nota 36288/2023**"), la Società Tozzi Green S.p.a. (di seguito "**Tozzi Green**"), in qualità di società titolare di un progetto di impianto eolico da realizzarsi sempre nel Comune di Brindisi, denominato "**Santa Teresa**" ("**Impianto Santa Teresa**") ha evidenziato talune criticità che - a suo dire - deriverebbero dalla parziale sovrapposizione dell'Impianto Scolpito con l'Impianto Santa Teresa;
- in particolare, Tozzi Green ha rilevato che "*l'aerogeneratore n. 2 della Sthep S.r.l. si sovrappone all'aerogeneratore n. 8 della Tozzi Green che in ragione della tempistica di avvio del proprio procedimento autorizzativo, nonché delle valutazioni (ormai cristallizzate) effettuate sul proprio progetto, gode di evidente priorità*";
- per tale ragione, la Tozzi Green ha chiesto che codesta spett.le Provincia in sede di rilascio del PAUR per l'Impianto Scolpito tenga "*in debita considerazione (...) l'interferenza descritta in premessa tra il progetto eolico di STHEP s.r.l. ed il progetto eolico di Tozzi Green, imponendo le necessarie prescrizioni a tutela della posizione (evidentemente prioritaria) di quest'ultimo*";

tutto quanto premesso, si osserva quanto segue.

1. Sulla "sovrapposizione" tra l'Impianto Santa Teresa e l'Impianto Scolpito

1.1. Dall'esame della Nota 36288/2023 si evince in sintesi che:

- l'Impianto Santa Teresa è stato sottoposto ad una procedura di valutazione di impatto ambientale ("**VIA**") a livello nazionale, protocollata al numero ID_VIP 3689, avviata in data 4 agosto 2017;

- nell'ambito della richiamata procedura è sorto un contrasto tra i pareri emessi dalla Commissione Tecnica VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") e il Ministero della Cultura, tale da giustificare la rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera c-bis della Legge 400/1988;

- a seguito della pronuncia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MASE con Decreto del 19 gennaio 2022 n. 23 ("**Decreto 23/2022**") ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale;

- il Decreto 23/2022, unitamente alla pronuncia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono poi stati annullati dal TAR Puglia (Lecce) con sentenza 1014/2022 (successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5019/2023).

Ne consegue che attualmente l'Impianto Santa Teresa: (i) non ha ancora ottenuto un titolo di compatibilità ambientale (negativo o positivo che sia) e quindi le relative valutazioni non sono affatto "cristallizzate" come sostenuto da Tozzi Green; (ii) né tantomeno è stato autorizzato.

In questa prospettiva, dunque, è del tutto illegittima la pretesa di Tozzi Green secondo cui codesta Amministrazione dovrebbe tenere conto di tale - asserita - sovrapposizione tra i due impianti, addirittura "*imponendo le necessarie prescrizioni a tutela della posizione (evidentemente prioritaria)*" del proprio impianto.

La normativa regionale (D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122 e D.G.R. 6 giugno 2014, n. 162) è infatti molto chiara rispetto alle categorie di progetti e/o impianti esistenti da tenere in considerazione per valutare gli impatti cumulativi derivanti da eventuali sovrapposizioni di impianti ed impone, in particolare, di considerare le (eventuali) interferenze del progetto sottoposto a valutazione con tre categorie di impianti:

(i) gli impianti già dotati di titolo autorizzativo;

(ii) gli impianti provvisti di titolo di compatibilità ambientale (esclusione da VIA o parere favorevole/sfavorevole di VIA);

(iii) impianti per i quali risultano essere già stati avviati i lavori di realizzazione (v. allegato tecnico della D.G.R. 162/2014 (denominato "Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti FER") - in particolare il paragrafo 2, intitolato "famiglie di impianti da considerare").

Solo queste tre categorie di impianti possono determinare un "cumulo" rispetto ai procedimenti in corso di valutazione e pertanto non assumono rilievo i progetti che non abbiano almeno ottenuto un titolo di compatibilità ambientale.

Ne deriva che, non avendo ancora l'Impianto Santa Teresa ricevuto un provvedimento di VIA, esso non è suscettibile di rientrare tra gli impianti che la Società (e a maggior ragione l'Amministrazione) è tenuta a prendere in considerazione ai fini dell'effetto cumulo.

1.2 Altrettanto infondato è poi l'assunto di Tozzi Green secondo cui l'Impianto Santa Teresa godrebbe di un'"*evidente priorità*" rispetto all'Impianto Scolpito.

Al riguardo, è sufficiente evidenziare che nessuna priorità cronologica è riconosciuta dal legislatore (nazionale e regionale) in relazione ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

L'unico criterio di priorità cronologica è previsto con esclusivo riferimento all'avvio del procedimento di autorizzazione unica ("AU"). In particolare, il punto 14.3. delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allegate al DM 10.09.2010 si limita a stabilire che il procedimento per il rilascio dell'AU venga avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento. Un'analoga previsione (che, in ogni caso, è comunque limitata a disciplinare meramente l'ordine di procedibilità delle istanze di AU) non è dettata per il procedimento di VIA.

In questa prospettiva, dunque, anche la pretesa di Tozzi Green – secondo cui l’Impianto Santa Teresa avrebbe una sorta di “priorità” rispetto a quello della scrivente società – è del tutto infondata, considerato che:

- non sussiste alcun criterio cronologico da osservarsi nell’ambito dei procedimenti di VIA;
- allo stato attuale, l’Impianto Santa Teresa è ancora in attesa di ricevere il giudizio di compatibilità ambientale.

1.3. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Sthep s.r.l.

INVITA

codesta spett.le Amministrazione a non accogliere la richiesta di Tozzi Green, dal momento che, ai sensi della normativa nazionale e regionale sopra richiamate, l’Impianto Santa Teresa non gode di alcuna “priorità” trattandosi di un progetto ancora sottoposto ad istruttoria e per il quale non è stato rilasciato nemmeno il titolo di compatibilità ambientale.

Con osservanza,

Milano, 07/12/2023

Distinti Saluti

Sthep S.r.l.

